

Con il collegamento RT-POS la forma di pagamento diventa sostanziale

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il provvedimento n. 424470 dell'Agenzia delle entrate del 31.10.2025 contiene le istruzioni operative per l'**integrazione** dei registratori telematici (RT) con i POS, **rivolto agli esercenti al minuto** nonché ai soggetti assimilati di cui all'[art. 22, D.P.R n. 633/1972](#).

Si ricorda che l'obbligo è stato previsto ancora con la **Legge di bilancio 2024** che ha integrato l'[art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015](#), ma è stato congelato per il biennio 2024-2025. L'obiettivo dichiarato è quello di combattere l'evasione scovando eventuali **incongruenze** tra il dato degli incassi POS (più in generale degli incassi a mezzo di strumenti di **accettazione degli incassi elettronici**) e il dato dei corrispettivi certificati con documento commerciale. Con ciò, secondo il Fisco, dovrebbero emergere in automatico eventuali corrispettivi incassati mediante POS ma **non certificati** dall'esercente.

Con questo ulteriore step, il RT dovrà garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati dei corrispettivi, anche la piena **integrazione e interazione** del **processo di registrazione dei corrispettivi** con il processo di pagamento elettronico.

Perciò lo strumento (hardware o software) di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) dovrà essere sempre **collegato** al RT con il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché dei **pagamenti giornalieri**.

Le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per "collegare" i terminali POS al RT non prevedono un **collegamento fisico**, bensì l'utilizzo di un **servizio online ad hoc** che sarà messo a disposizione nell'area **riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate**.

In particolare, il **collegamento tra il POS e il RT** andrà effettuato tramite **specifiche funzionalità web** che saranno rese disponibili nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi".

Gli esercenti dovranno registrare il **dato identificativo univoco di ogni POS utilizzato**, in **abbinamento** al dato identificativo univoco di ogni RT, preventivamente censito e attivato,

nell'area riservata. Peraltro, al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, gli esercenti dovranno registrare anche l'indirizzo dell'**unità locale** presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L'accesso al servizio web potrà essere effettuato direttamente dal **contribuente** o tramite un soggetto **delegato** al servizio "*Accreditamento e censimento dispositivi*"; dunque, con tutta probabilità, quantomeno per le realtà di piccole dimensioni, sarà un ulteriore adempimento di cui si dovrà occupare il commercialista.

Il nuovo obbligo decorre dall'**1.01.2026**, tuttavia, è prevista un'entrata in vigore **progressiva**:

- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **entro il mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati entro **45 giorni** a partire dalla data di messa a disposizione nell'area riservata delle funzionalità web dedicate;
- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti **successivamente al mese di gennaio 2026** dovranno essere collegati a partire **dal 6° giorno del secondo mese** successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, considerando il **sabato come giorno non lavorativo**.

Le nuove funzionalità web dedicate saranno rese **disponibili** nei primi giorni del mese di **marzo 2026**, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul **sito internet dell'Agenzia delle Entrate**.

Si applicano le **sanzioni**, comprese quelle accessorie, previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici e quindi:

- la sanzione di **100 euro per ciascun invio** (nel limite di 1.000 euro per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, nonché la sanzione da **000 a 4.000 euro** in caso di mancato collegamento del RT al POS (ex [art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/1997](#));
- le sanzioni accessorie comportanti la **sospensione** della **licenza o autorizzazione** all'esercizio dell'attività nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri o di mancato collegamento del POS con il RT (ex [12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997](#)).

La **memorizzazione** puntuale dei dati dei pagamenti elettronici andrà effettuata al momento della registrazione della vendita o della prestazione tramite il RT. Assumerà rilevanza l'indicazione della **forma di pagamento** indicata nel documento commerciale (pagamento in contanti o pagamento telematico).



Ciò significa che, se fino a oggi l'errore nell'indicazione della forma di pagamento nel documento commerciale non aveva conseguenze sostanziali, domani, invece, potrà innescare un **controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate laddove dovesse generare **incongruenze**, si spera significative, tra il dato degli incassi POS e il dato dei corrispettivi che risulterebbero incassati con **POS sulla base dei documenti commerciali**.